

Codice A1103A

D.D. 31 marzo 2025, n. 417

**Ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 - (F. 864COV/2020).**



**ATTO DD 417/A1103A/2025**

**DEL 31/03/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 – (F. 864COV/2020)

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. n. 135045 del 11/11/2021 dal Città di Rivalta di Torino a carico del signor *omissis omissis*, *Comissis* in loc. Sotte 9, in qualità di parroco e trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale di contestazione n. 266/RC del 05/04/2020, elevato da Agenti PG per i fatti avvenuti in località “chiesa ss. Pietro e Andrea”, nel Comune di RIVALTA è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 con riferimento al punto 28 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 3 APRILE 2020 relativo all'inottemperanza dell'obbligo di **SOSPENSIONE DELLE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE**;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, con richiesta di audizione regolarmente svoltasi in data 13 gennaio 2025, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 ed a cui è seguito un ulteriore deposito di memoria difensiva in data 27 febbraio 2025;

visto in particolare il punto 28 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 3 APRILE 2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

considerata fondata l'eccezione di parte riferita alla violazione dell'art. 5 comma 2 dell'accordo fra Santa Sede e Repubblica Italiana come ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, in quanto non si ravvisa nel caso di specie una ipotesi di "urgente necessità" che autorizzasse la forza pubblica ad entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo

avviso all'autorità ecclesiastica;

ritenuta perciò l'improcedibilità della violazione accertata;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

ARCHIVIA

gli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente atto all'accertatore.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22;

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso  
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti